CONFUTAZIONE

DEL PRETESO DRITTO SUCCESSORIO DE' MONASTERI A' BENI DAL MONACO NON RINUNZIATI IN ATTO DE' VOTI SOLENNI

IDEE

DELL' AVVOCATO GIACINTO GALVNTI



IN NAPOLI 1840



DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI
Strada Mannesi num. 46.

La quistione di cui è argomento la presente memoria si eleva al più alto grado d'interesse per le gravi conseguenze, delle quali sarebbe feconda nell'attuale sistema della nostra legislazione. Si pretende nientemeno che a'beni, di cui il religioso professo non à disposto prima della pronunziazione de' voti solenni fatti sotto l'impero delle attuali leggi, succeda il monastero in preferenza ed esclusione de' più prossimi congiunti. Vale a dire si pretende che contro la intenzione del legislatore si trasmuti l'ordine delle successioni, rivivano leggi distrutte ed incenerite dalla forza della novella sapienza legislativa, e che una tesi interamente di dritto civile, da esso regolata, e da esso incapace a sottrarsi, se non vogliano confondersi due eterogenei poteri, venga sottoposta e regolata da tutt'altro ordine di cose.

Il ricorrere a leggi romane polverizzate dallo spirito vivificante del nuovo codice, a leggi ecclesiastiche che non possano invadere il potere della Sovranità, ed a mille altri arzigogoli non sono che

armi ruginose e deboli, tratte in mezzo dal solo mestiere della difesa.

La specie per cui si è disputato fu la seguente.

La signora Maria Salvatora Fici professando nel 1828 i voti solenni nel monastero di s. Chiara in Palermo, rinunziò tutti i suoi beni a favore del cav. D. Salvatore Spinelli; escluse però da questa rinunzia la dote monastica ed once 60 annuali, cioè once 30 vitalizie con due annualità *post mortem*, ed once 30 perpetue. La Fici morì nel 1834.

Surse allora lite tra il monastero ed il duca Fici, come più prossimo congiunto, intorno alla spettanza delle once 30 perpetue e delle due annualità *post mortem* eccettuate dalla rinunzia, pretendendole ciascuno per se.

Il Tribunale civile pronunziò in favore del monastero.

La G. C. civile di Palermo dichiarò successibile il Duca Fici, nostro difeso.

La Suprema Corte annullò la decisione.

Tra' difensori de' monasteri altri pretende di doversi risolvere la quistione col solo soccorso delle leggi civili senza ricorrere a leggi ecclesiastiche; altri di dover queste sole trionfare su quelle. La Suprema Corte finalmente non attenendosi nè alle une nè alle altre, e riguardando la successione de' monasteri come affare meramente politico non teme di

cacciare in mezzo alla nuova legislazione il cadavere già imputridito delle novelle Giustinianee, e tenendole per leggi politiche, come per miracolo comunicar loro di nuovo la vita.

Quali aberrazioni son mai queste! In quali stranezze non si cade qualora ignorando o fingendo d' ignorare il vero, uno spirito di vertigine s' impadronisce miseramente di noi!

A dileguare intanto così densa nebbia la Consulta del Regno per ordine Sovrano fu incaricata di esaminare la quistione. Or dovendo emanarsi una dichiarazione legislativa, nello incarico di segnare poche pagine, noi ci asterremo dal confutare le idee de' fautori de' monasteri. Animati dalla ricerca del vero esporremo liberamente il nostro pensiero, lasciando a'reggitori dello stato la cura di ravvicinare le due contrarie opinioni, paragonarle fra loro ed indi desumerne quel giudizio che debbe essere regola universale.

1.

Primo periodo della storia della legislazione sulla materia.

La società cristiana nel suo primo stato non era ligata se non dal solo vincolo delle comuni credenze: perseguitata dalla ferocia de' potentati,

non di raro avveniva che rifuggiavansi i proseliti di essa in grembo alla solitudine per godere insieme delle medesime emozioni, degli stessi sentimenti, delle medesime convinzioni religiose.

S. Paolo verso l'anno 230 per isfuggire i furori di Decio, ritirato ne' deserti della Tebaide si risguarda come il primo de' solitarî.

La primitiva istituzione però della vita monastica si vede nel deserto del monte Colzim non lungi dal mar rosso, ove molti radunati insieme, quantunque in diversi abituri, donde il nome di Cenobiti, si sottoposero all' autorità di s. Antonio Abate, che, sotto l'impero di Costantino il grande, abbandonando ricchezze patria e parenti, si ridusse ad una vita affatto contemplativa (1).

Indi s. Pacomio, s. Ilarione, s. Basilio riordinando sempreppiù a maggior perfezione il vivere monastico, disseminarono per l'Oriente un numero infinito di monasteri. S. Attanasio frattanto dopo di avere scritto la vita di s. Antonio, venuto in Occidente fondò anche egli monasteri, e seguito da s. Martino, da s. Ambrogio ed altri non pochi specchi di cristiana virtù, si videro in poco tempo anche queste contrade popolate di monaci e di chiostri.

---

(1) *Gibbon, storia della dec. dell' imp. rom. Fleury, Histoire ecclés. vol. 20 dis. 8.*

Ecco quale fu la loro origine e la cagione e gl' istituti: il bisogno di tranquillità per esercitare liberamente la novella religione attraverso le persecuzioni de' pagani; il desiderio d'imitare tanti uomini insigni, che avean colpito il cuore e l'immaginazione per esempî di pietà e di santità. Dall'altra parte le mortificazioni, le penitenze, l'abbandono d'ogni interesse mondano erano le rigide virtù che solo professavansi in quei luoghi di asilo dall' umana corruzione.

Con tali principî attestati da tutti gli scrittori della materia, i monaci e i monasteri furon da prima una cosa totalmente spirituale. La legge civile d'altronde lasciò sussistere per lunghissimo tempo tali unioni nell'osservanza de' loro pii istituti, e lunghissimo tempo ancora scorse che tra monaci e monasteri non esistettero maggior relazioni civili di quelle che oggi esistano tra un seminarista ed il suo seminario. In conseguenza di ciò i monaci non eran tenuti come legalmente morti, e la successione si devolveva non già al monastero, ma sibbene a' loro legittimi eredi.

La prima legge intorno alla successione de' monasteri che ci si para dinanzi aprendo l' immensa mole delle leggi romane è la *L. 20 Cod. de episcop. et cleric.* emanata dagl' Imperadori Teodosio e Valentiniano verso il quinto secolo della Chie-

sa. In vigore di questa legge il monastero succedeva in preferenza del fisco a' monaci morti intestati, quando nè agnati, nè cognati, nè conjuge sopravvivevano per raccogliere l'eredità. *Nullo condito testamento* è l' espressione della legge.

Or chi primo dette a'monasteri il diritto di succedere altri che la legge civile? La loro successione dunque fu tutt' opera della legislazion civile, la quale amò di preporre il monastero al fisco nella scala successoria pe' beni lasciati da un monaco, quando però la sua eredità non trovava alcuno legittimo erede sul capo di cui poteva riposare.

Giova intanto osservare che la legge suindicata non fu allora un anomalìa, un caso nuovo nella legislazione romana. Per la stessa ragione per cui le vecchie leggi nella successione intestata e nella mancanza di ogni erede legittimo, accordavano i beni de' soldati alla legione o compagnia, i beni de' decurioni alla decuria, i beni de' cherici alla Chiesa (1), per la stessa ed identica ragione fu preposto il monastero al fisco nella medesima condizione.

La *L. 13 Cod. de sacros. eccles.* pubblicata sot-

---

(1) *L. Cod. tit. de haeredit. decurion. nav. cohor. milit. et fabr.*

to gl'imperatori Valentiniano e Marciano è la prima ancora la quale prescrisse che i monaci dopo l' ingresso ne' chiostri conservavano tuttavia la facoltà di testare. Sicchè entrambi gli esposti dritti erano sempre accordati e sanzionati dalla legge civile cui esclusivamente appartengono.

Verso il sesto secolo della Chiesa s. Benedetto proclamò la gran riforma de' monasteri in occidente richiamandoli semprepiù agli antichi principî, da cui eransi discostati, ed allora fu che i monaci si elevarono tutto ad un tratto al più alto grado di sviluppamento, col quale si aprirono poscia successivamente la via ad esercitare la più grande influenza sulla civile società (1).

2.

Secondo periodo storico da Giustiniano Imperatore.

In questa epoca successe all' imperio Giustiniano, il quale secondando l' elemento teocratico, che già molto aveva progredito a preponderare in Italia, favorì di larga mano la Chiesa e i monasteri, che s' impegnò studiosamente di giorno in giorno aumentare. Quindi colla *Nov. 5 cap. 5* estese la *L.*

---

(1) *Guizot Histoire gén. de la civil: en Europ.*

20 *Cod. de episcop, et cleric.*, derogò per lo contrario la *L. 13 Cod. de sacros. eccles.* Con essa ordinò egli che coloro i quali fossero entrati in monastero senza prima disporre delle cose loro si riputavano di non esserne più padroni. Nel caso però che avessero lasciato figli, non ostante l'ingresso nel monastero dovevano loro comunicar *la quarta* o il supplemento della quarta *ab intestato:* e se avevano lasciata moglie, *dos mulieri servetur et ex morte pactum.*

Qui Van Espen riporta il caso di una madre, che entrata in monastero senza disporre de' suoi beni prima della promulgazione della *Nov. 5*, voleva trasmetterli al figlio e non al monastero, e Giustiniano interpetrando colla *Nov. 76* la novella 5 dichiarò che questa non poteva avere un effetto retroattivo. Ciò mostra che prima della novella 5 i monasteri non succedevano se non nel solo caso espresso dalla *L. 20 Cod.*, vale a dire in deficienza di ogni erede legittimo.

Colla *Nov. 123 cap. 38* dispose inoltre Giustiniano che colui che entrava in monastero senza disporre delle cose sue ed aveva figli, poteva ciò non ostante dividerle tra essi, serbando però una porzione filiale in pro del monastero; e se tal divisione non avveniva, i figli non potevano pretendere che la sola legittima.

Favoreggiati essi in tal modo non andò lungi che richiamarono l'attenzione dell'Imperadore Leone denominato il sapiente, il quale mirò con rincrescimento ed indignazione, come scriveva all'Arcivescovo di Costantinopoli, avere i monasteri ingoiati tutti i beni de' monaci, lasciando spesso nell'indigenza i loro parenti. Perciò colla sua novella 5. alcuni provvedimenti prescrisse, che per amor di brevità trasandiamo.

Riassumendo ora si vede che il dritto de' monasteri a succedere a' beni de' monaci cominciò nel 5. secolo sotto Teodosio e Valentiniano in mancanza di ogni erede legittimo, in preferenza solo del fisco (1); che Valentiniano e Marciano conservarono a' monaci la facoltà di testare (2); e che Giustiniano in fine largheggiando in favore verso le corporazioni monastiche, e vincendo in devoti sentimenti i suoi predecessori mentre tolse a' monaci la facoltà di testare, dette il dritto a' monasteri di succedere a loro beni in preferenza de' parenti ed in concorso solo co' figli (3).

Le relazioni civili dunque tra monaci e monasteri non furono che l'opera della mano degl'im-

---

(1) *L. 20 Cod. de episc. et cleric.*
(2) *L. 13 Cod. de sacros. eccles.*
(3) *Nov. 5 cap. 5. e Nov. 123 cap. 38.*

peratori, cioè del potere temporale, i quali le allargarono o le restrinsero a loro piacimento. E siccome il dritto romano di gran lungo intervallo ogni altra legislazione superò in favori in pro delle Chiese e degli ecclesiastici, così scorgiamo di essere avvenuto in prosieguo di tempo che ne' paesi ove era lecita la simultanea esistenza di diversi dritti personali, cioè a dire ove ciascuno viveva secondo il dritto della propria nazione, le Chiese e gli ecclesiastici considerati come persone giuridiche, eccettuati gli esempi avvenuti nella sola Lombardia, costantemente adottarono tutti quel dritto, adescati essendovi dall' immensa copia degl' innumerevoli privilegi e prerogative che per mezzo di esso loro pervenivano. Sicchè in generale, nell'addotta condizione, come pienamente à provato il corifeo della scuola storica del dritto in Germania, il dotto de Savigny, le Chiese e gli ecclesiastici per questa continuata e prediletta scelta erano ovunque considerati come Romani (1).

---

(1) *De Savigny, hist. du droit rom. au moyen âge, vol. 1. chap. 3 et 15.*

Ecco diversi documenti rapportati dallo stesso autore: *L. Ripuar. tit. 58 §. 1* » secundum legem Romanam qua ecclesia vivit «. *Andrevaldus de miraculis s. Benedicti*

Ciò nondimeno l'autorità ecclesiastica, crescendo semprepiù in influenza ne' secoli posteriori non potè validamente poggiarsi su di un dritto che non era suo: essa profittò de' favori finchè le furono conceduti, nè potè opporre alcuna legge quando le vennero negati. In effetti nell'anno 560 Clotario re de' Franchi, abolendo tutti i privilegi di cui godevano le Chiese e gli ecclesiastici, dichiarò che tutti avessero ubbidito al medesimo dritto (1).

Così dopo che Irnerio, professore di dritto in Bologna, compendiò le sopradette novelle 5 cap. 5, 76, e 123 cap. 38 di Giustiniano nelle tre autentiche *Ingressi - Si qua mulier - Nunc autem*, l'autentica *Ingressi* (2), ne' paesi ove non era ricevuta per effetto di consuetudini o di novelle leggi, niuna lagnanza, niuna pretenzione mossero i monasteri su' beni de' monaci. In fatti nel Portogallo, nel Bel-

---

lib. 1 p. 11. c. 2 n. 8, *pag. 308. Act. sancti Martiri*, *t. 3* » quod Salicae legis judices ecclesiasticas res sub Romana constitutas lege decernere perfecte non possent «. *Ivonis epist. N. 280* » instituta legum Novellarum quas commendat et servat Romana ecclesia «. *ec. ec.*

(1) *Constit. Chlotarii art. 13.*

(2) *Ingressi monasteria, ipso ingressu, se suaque dedicant Deo. Nec ergo de his testantur, utpote nec domini rerum.*

gio, nella Francia, in Germania, in molti luoghi d' Italia, i beni de' monaci erano sempre raccolti dagli eredi legittimi, e non mai da monasteri, cui mancava positivamente la legge che gli avesse sostenuti.

Aprite Van Espen, autore non sospetto, e troverete fino alla sazietà la dimostrazione di quanto finora si è detto.

In somma la facoltà accordata alle Chiese, a'monasteri ed a'monaci di acquistare e trasmettere per diversi titoli, sotto diverse amplificazioni o restrizioni, è stata sempre di diritto civile. Così nella nostra patria legislazione sotto il governo del gran Federigo II Svevo apparve la celebre costituzione *De rebus stabilibus*, che proibiva a monasteri ed alle Chiese gli acquisti, fintanto che da Carlo II Angioino non venne abrogata. In seguito sotto il governo di Ferdinando I d' Aragona fu chiamata di nuovo in vita l' antica legge di Federigo. Ma in pratica continuando i monasteri ad acquistare, fu da ultimo perfettamente rinvigorita da Ferdinando IV nel 1769 colla legge ancora più famigerata contro l'*ammortizzazione*, finchè coll'art. 5 del Concordato del 3 luglio 1818 non furono riabilitate le Chiese al diritto di acquistare novelli possedimenti.

Da quanto finora abbiamo discorso ci sembra

doversi per fermo ed indubitato ritenere che se la legislazione è la filosofia in atto, se essa è lo sviluppamento delle idee sociali sempre in progresso (1), la storia solamente ci poteva pienamente condurre al principio di non essere stato il dritto de' monasteri su' beni de' monaci legge politica o ecclesiastica, non un contratto o quasi-contratto, ma esser nato e cresciuto colla caratteristica di dritto successorio; e questo dritto essersi loro accordato o negato sotto varii titoli, in diversi tempi, a seconda del favore o disfavore dell'autorità civile.

Venuto frattanto il Concordato del 1818, e pubblicato nel 19 il Codice per lo Regno delle due Sicilie fu quel dritto distrutto o conservato? Ecco l'oggetto della nostra ricerca già rischiarata dal lume della storia.

3.

Leggi attuali.

In Francia non era stata mai ricevuta l'autentica *ingressi*, come abbiamo già detto. Allorchè fu composto il Codice Napoleone in quel paese le idee che avevano respinto quell'autentica non erano al certo raddolcite, anzi per l'opposto ciascu-

(1) *Lermenier, philos. du droit chap. 1.*

no sa al momento della compilazione ivi trovarsi già aboliti da qualche tempo i monasteri: e chi, facendosi addentro delle idee signoreggianti allora la Francia, ne abbraccia il vero spirito ed intensità, conoscerà ancora volentieri che in quel momento neppure il pensiero si aveva di repristinarli. Quindi niuna parola di monaco, di monastero, di voto solenne s' incontra in quella legislazione nata straniera affatto a queste idee.

Il Codice Napoleone pubblicato presso di noi nel 1809 ci fu dato in certa guisa modificato nel 1819 da Ferdinando I. Al suo apparire, in virtù del decreto de' 21 maggio 1819, per le materie di cui esso si occupava, cessarono di aver vigore di legge tutte quelle preesistenti, non escluse le leggi romane e con esse ancora l' autentica *Ingressi*. Ora lo statuto successorio forma senza dubbio uno de' quadri più finiti della nostra legislazione, e se è certo che le successioni sono affare meramente di dritto civile, in questo dobbiamo ricercare se realmente i monasteri godono del preteso dritto.

Per l' art. 10 delle nostre leggi la Chiesa, i comuni, le corporazioni, e tutte le società autorizzate dal Governo si considerano come altrettante persone e godono dell' esercizio de' dritti civili secondo le leggi veglianti. D' altronde la proprie-

tà de' beni si acquista o si trasmette per successione, per donazione tra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni ec., art. 632 e seg.

In mancanza di disposizione testamentaria la legge sottentra alla volontà dell'uomo, ed interpetrando la gradazione e la intensità de' suoi affetti distribuisce paternamente la sua eredità. Perciò gli eredi legittimi, i figli naturali, il coniuge superstite formano i diversi gradini della scala successoria, in mancanza di tutti i quali viene lo Stato, che come provvido padre debbe soccorrere a' bisogni, provvedere alla prosperità ed all'incremento della gran famiglia che lo costituisce, art. 644.

Or dov'è il dritto successorio de' monasteri su beni de' monaci? L'art. 10, ch'è articolo nuovo nelle nostre leggi, accorda alle corporazioni l'esercizio de' dritti civili secondo le leggi veglianti, ma personificandole, vale a dire rendendole tanti individui, stringendole ed assoggettandole a' principii generali, non eccettuandole, non dando loro privilegi. Nelle leggi veglianti è stabilito l'ordine de' successori legittimi; ma quale grado occupano i monasteri? Invitiamo essi a rinvenirlo.

Se dunque i monasteri non sono annoverati in tale ordine, non possono intrudervisi per alcun verso, poichè lo statuto successorio forma nel nostro Codice un sistema compiuto, ed ogni legge

anteriore concernente una materia di cui esso forma oggetto è stata abrogata. Questa disposizione racchiusa nel citato decreto de'21 maggio 1819 è identica all'art. 7 della legge del 30 ventoso anno 12 pubblicata in Francia, ove il Consiglio di Stato con avviso, approvato dall' Imperatore, disse che ciò doveva valere anche rispetto a' casi preveduti dalle vecchie leggi, e pe' quali il Codice serbava silenzio, quando tali casi si riattaccavano alla materia, che formava oggetto del Codice.

Il dritto in conseguenza de' monasteri su' beni de' monaci in concorso co' figli, in preferenza degli altri parenti per la legge di Giustiniano, e prima del fisco per la legislazione preesistente, è stato distrutto dal nuovo Codice, in cui non solamente sono obbietto di materia la Chiesa e le altre corporazioni in rapporto a' dritti civili, ma la materia delle successioni, che sono affatto di dritto civile, è pienamente trattata.

In fatti l' art. 10 accorda l' esercizio de' dritti civili alle corporazioni; l' art. 162 vieta il matrimonio a coloro che sieno ligati da voto solenne o dagli ordini sacri; i figli nati da costoro non possono essere riconosciuti, art. 258; nè ànno dritto che a' soli alimenti, art. 678; l' art. 654 e seg. regola l' ordine delle successioni legittime; l'art. 826 stabilisce che le disposizioni tra vivi o

per testamento in vantaggio. . . . de' corpi morali autorizzati dal governo non avranno effetto se non in quanto saranno autorizzate da un decreto reale.

Or tutti questi articoli, e si marchi la differenza de' principî regolatori de' due statuti successorii, sono o nuovi o modificati rispetto a' corrispondenti articoli del Codice Napoleonico: donde l'illazione che se il legislatore avesse voluto ammettere i monasteri fra' successori legittimi ne avrebbe parlato, anzi lo avrebbe dovuto, trattandosi di una anomalia cui solo una legge espressa può dar vita. Essendochè dal fatto di essere stati quelli autorizzati a' novelli possedimenti non si può logicamente conchiudere che abbiano acquistato ancora l'antico dritto di succedere, perchè non ogni individuo ch' è capace di acquistare può essere legittimo successore di un altro senza essergli congiunto.

Così di una legge espressa vi fu d'uopo perchè lo statuto successorio venisse alterato a favore degli stabilimenti di pubblica beneficenza circa i beni lasciati dagli esposti trapassati senza discendenti nè coniuge superstite. Il real decreto de' 29 dicembre 1828 considerò in vista degli art. 684 e seg. del Cod. p. 1. » che secondo le disposizio-» ni degli enunciati articoli, la successione legit-» tima degli esposti in mancanza dei discendenti

» o del conjuge del defunto appartiene esclusiva-
» mente allo Stato, niun dritto attribuendo in ciò
» la legge agli stabilimenti de' proietti «. Poi soggiunse che » volendo concedere loro un nuovo
» mezzo onde aumentare le risorse per adempiere
» la loro importante pia istituzione preferiva in
» tale circostanza lo stabilimento, cui l' esposito
» apparteneva, allo stato «. E suggello di tale munificenza furono le seguenti solenni parole » La
» presente legge farà parte integrale del cap. 4,
» tit. 1. lib. 3. delle leggi civili risguardante le
» successioni irregolari «.

Ecco come i pii stabilimenti acquistarono un posto nell' ordine de' successori legittimi. Con quale legge poi in monasteri succederanno, non diciamo a preferenza dello Stato, come i pii stabilimenti per lo citato decreto, ma fino ad esclusione de' più prossimi congiunti?

4.

Continuazione dello stesso argomento.

A sostenere la quistione i fautori de' monasteri cavano in mezzo il Concordato del 1818 passato tra il governo nostro e quello dello Stato Pontificio, e ne formano un amalgama con le nostre leggi civili. Essi pretendono che l' espressione

usata nell' art. 10 » le corporazioni autorizzate godono dell'esercizio de' dritti civili secondo le leggi veglianti » rimandi totalmente all'art. 1. del Concordato, ove si dice che la religione cattolica è mantenuta nel nostro Regno con tutti i suoi dritti secondo le sanzioni canoniche. Or se le sanzioni canoniche, proseguono essi, sono leggi veglianti sotto l'impero del Codice, quelle che concedono a monasteri il conteso dritto debbano avere tutto il vigore.

Quale assurdo! Le sanzioni canoniche riguardano la disciplina, le relazioni interne che passano tra monasteri e monaci, non già le relazioni civili co' terzi che deve e solo può determinare lo Stato nel seno di cui essi vivono. Le prime non possono essere alterate dalla legge civile senza distruggere l'essenza di tali istituti, come del pari le seconde non possono essere offese dalle leggi pseudo-canoniche senza sconvolgere dalle fondamenta la società. *Nisi quis renuntiaverit omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus* (1). Ecco la linea che separa le due legislazioni, ecco l'armonia del Concordato colle leggi civili.

L' art. 15 del Concordato concede alla Chiesa

---

(1) *Ved. instit. canonic. lib. 1: n. 2336.*

la facoltà di acquistare novelli possedimenti, che pria di esso non poteva: ma in quali modi? Secondo le leggi veglianti civili e non canoniche. In effetti per leggi veglianti civili i monasteri possono acquistare per donazione e testamento coll'autorizzazione però di un decreto reale, art. 826, autorizzazione che a suo grado può negare o concedere il Sovrano. Per leggi veglianti civili e non canoniche i monasteri non possono acquistare nemmeno mercè il reimpiego de' loro capitali senza uniformarsi a tutte le formalità prescritte dal real decreto del 1 dicembre 1833.

Chi non vede dunque che i modi di acquistare sono determinati dalle leggi civili, e che desse appunto sono le leggi veglianti?

Or se le leggi civili determinano i modi di acquistare; se esse restringono sotto diverse formalità l'esercizio di questo dritto concesso a' monasteri, sarà mai legittimo, consono all' intenzione del legislatore un modo di acquisto, qual' è quello della successione intestata, che li sottrae alla sua vigilanza, facendo loro passare i beni *ipso jure*, e senza alcuna sua intelligenza?

No, lo statuto successorio non può essere alterato per niuna ragione; l'à dichiarato lo stesso legislatore, quando riabilitati i monasteri a fare de' nuovi acquisti, si elevò il dubbio se i monaci

potessero ammettersi a succedere. Questa dichiarazione si legge uniformemente in due Reali rescritti, l'uno de' 30 gennajo 1822 diretto a Monsignor Arcivescovo di Reggio, l'altro del dì 29 marzo detto anno indiritto a' Procuratori generali del Re.

Ecco il contenuto del primo - » O' rassegnato » a S. M. i rapporti di v. s. illus. e rev. relativi alla capacità o incapacità a succedere de' » religiosi e delle religiose. *S. M. prendendo in* » *considerazione il tenore delle leggi successorie in* » *vigore*, *ed i principii del dritto canonico*, si è degnata ordinare che fosse rescritto a v. s. ill. e » rev. che i religiosi e religiose professe a ragione de' voti monastici sono incapaci a succedere ».

Il secondo è così concepito - » Si è dubitato se » i religiosi, e le religiose professe siano capaci » di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal » dritto canonico prima della professione religiosa » incontrino l'ostacolo del dritto civile. Questo » dubbio è stato rassegnato a S. M. e la M. S. » *su le considerazioni che le successioni debbono* » *essere regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi civili*, e che ricevute nel Regno le istituzioni religiose, coloro che ad esse appartengano, astretti dal voto di povertà, trovansi » collocati in uno stato d'incapacità volontaria ad

» acquistare alcuna proprietà, si è degnata di-
» chiarare che i religiosi e le religiose professe a
» ragione de' voti monastici siano incapaci a suc-
» cedere «. In conseguenza di questa risoluzione poggiata sopra il parere della Commissione Consultiva dell' abolito Supremo Consiglio di Cancelleria, il Direttore di quel tempo giustamente aggiunse al rescritto: » Nel partecipare nel Real
» Nome alle ss. ll. questa Sovrana risoluzione,
» gioverà osservare che per effetto della medesi-
» ma le rinunzie de' monaci, e delle monache re-
» lative alle eredità future, hanno a riputarsi co-
» me atti superflui e senza oggetto. Elleno daran-
» no conoscenza di questa circolare ai Collegi,
» presso de' quali esercitano le funzioni di P. M.
» e ne cureranno il dovuto adempimento «.

Frattanto le rinuncie erano autorizzate, come ognun sa, dal Concilio di Trento, legge canonica: tanto è lungi che le leggi veglianti rimandano alle sanzioni canoniche!

Scaturisce dunque legittimamente da quanto si è detto che spenta oggi l'autentica *ingressi* ed ogni altra simile legge, l' adagio *quidquid monacus acquirit monasterio acquirit*, non può valere che semplicemente per ciò che il monaco abbia acquistato dopo la pronunziazione de' voti mercè le fatiche convenienti al suo stato. Ciò che egli acqui-

sta dopo tale epoca non è che del solo monastero perchè con i mezzi, con gli aiuti e per conto di esso fa egli l'acquisto. Lo *spoglio*, come si dice, cioè quel che si trova presso del monaco al tempo della sua morte, niuno contrasta che a quello si appartenga. Ma su beni non rinunziati qual dritto può esso vantare? Il legislatore à dichiarato che prendendo in considerazione *le leggi successorie in vigore ed i principii del dritto canonico*, le successioni debbono essere regolate *esclusivamente* a norma delle attuali leggi civili.

Da ultimo sarà utile osservare che anche nel nuovo codice civile per gli Stati Sardi, quantunque in certa maniera inalzato sopra basi meno larghe e più circoscritte del nostro, più devote alla potestà ecclesiastica, pure i monaci sono dichiarati incapaci a succedere e trasmettere per successioni, a ricevere e trasmettere per testamento o donazione tra vivi. Gli ordini monastici godano de' dritti civili sotto l'impero di questo codice, possono ricevere per testamento; lo statuto successorio però non può essere punto alterato, invece le successioni fra gli altri modi si aprono ancora per l'emissione de' voti nelle corporazioni religiose (1).

(1) *Cod. civ. per gli Stati Sardi art.* 25, 714, 715,

Queste disposizioni *in atto*, per così dire, nel Codice Sardo, non le contiene intrinsecamente il nostro Codice per le due Sicilie, anzi non sono lo spirito, la stessa sua vita, siccome à manifestato lo stesso legislàtore?

E questo fia suggel che ogni uomo sganni.

Che cosa si pretende ora di più? Rimane di vantaggio alcun dubbio per convincersi se le sanzioni canoniche o le leggi civili come leggi veglianti debbono regolare la quistione in disamina? E se sono le civili, come speriamo di aver suasivamente dimostrato, l' ordine delle successioni legittime in esse stabilito, ed i modi di acquistare accordati a' monasteri respingono vivamente le loro pretenzioni, e con esse gl' inutili sforzi di tutti i loro fautori.

CONCHIUSIONE.

Le successioni, secondo i pensamenti del sublime Hegel, sono la conseguenza dell' ultimo sviluppamento della famiglia, che per mezzo di esse si discioglie. Il dritto di successione trae la sua essenza dalla umana natura, perchè al pari di ogni

---

716, 717, 923, 977, 978, 1153, i quali potranno servire di norma nella dichiarazione legislativa da farsi.

altro dritto è sua idea necessaria. Le leggi, cioè quel che il legislatore sceglie e stabilisce, non sono che l'atto sociale, la descrizione del dritto, eterno immutabile, donde viene che una legislazione si dice più o meno perfetta, più o meno consona allo stato della nazione cui governa, secondochè più o meno si accosta alla esatta descrizione di quello.

Questi pochi principî di filosofia del dritto sono conservati perfettamente in quanto allo statuto successorio nella nostra legislazione, la quale non poteva meglio dipingerne le gradazioni, avendo avuto riguardo scrupolosamente alla diversa intensità delle affezioni, nascenti dalla intensità differente de'legami di famiglia.

Verranno ora i monasteri ad infrangerli? Succederanno essi per avventura in preferenza ed esclusione de'più prossimi parenti ne'beni su cui i monaci non abbiano disposto prima della professione de' voti?

I prescelti al reggimento dello stato dovendo come i sacerdoti di Vesta conservare perennemente acceso il sacro fuoco della sapienza legislativa, non potranno al certo dichiararsi a loro favore, perchè la quistione è positivamente di dritto civile, e perchè sotto l'impero delle attuali leggi non può mai riconoscersi cosiffatta anomala successione

senza ferire direttamente la loro intenzione, ed ottenebrare insieme la face sempiterna della ragione universa che le illumina.